



43695 / 15

35

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 08/07/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO GIORDANO
Dott. ANGELA TARDIO
Dott. MARGHERITA CASSANO
Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI
Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI

SENTENZA
- Presidente - N. 734/2015-
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 48605/2014
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

VENTURA BARTOLO N. IL 17/02/1970

avverso la sentenza n. 21/2014 CORTE MILITARE APPELLO di
ROMA, del 23/09/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LUIGI MARIA FLAMINI
che ha concluso per il *rigetto del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. VINCENZA MONTONEM che ha chiesto l'accoglimento
del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 23.09.2014 la Corte Militare di Appello ha confermato la sentenza pronunciata il 7.11.2013 con cui il Tribunale Militare di Roma aveva condannato Ventura Bartolo alla pena di mesi 7 di reclusione militare, nonché al risarcimento del danno, liquidato nella somma di 1.000 euro, in favore della persona offesa dal reato costituita parte civile, per il delitto di diffamazione militare, aggravata dal grado rivestito dall'imputato e dalla recidiva, commesso il 12.07.2011 e consistito nell'aver offeso, in qualità di maresciallo ordinario dell'arma dei carabinieri in servizio presso la stazione di Ancona centro, la reputazione del maresciallo capo Boromei Vincenzo, incaricato di notificargli un provvedimento che lo riguardava, inviando al comandante provinciale di Ancona e ai superiori gerarchici una relazione di servizio contenente le frasi diffamatorie riportate nel capo d'imputazione.

La sentenza d'appello dava atto che la provenienza dall'imputato della relazione di servizio incriminata era provata *per tabulas* e non era comunque contestata; che l'assenza di fondamento dei giudizi diffamatori in essa espressi nei riguardi del maresciallo Boromei e della sua condotta aveva trovato puntuale riscontro nelle risultanze istruttorie; che dall'esame del comandante provinciale col. Liviano era emerso che i contenuti della relazione erano entrati nella legittima sfera di conoscenza di altre persone, a partire dal col. Ligi al quale era stata trasmessa per appurarne la fondatezza; che dal complesso delle norme regolanti la materia emergeva che l'imputato era soggetto alla legge militare al momento della commissione del fatto; che infatti il Ventura era stato privato del grado, con conseguente cessazione dal servizio permanente e iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'esercito, con provvedimento ministeriale del 21.09.2011, a seguito della condanna definitiva alla pena di anni 3 mesi 3 di reclusione per il reato continuato di concussione e calunnia da parte della Corte di cassazione con sentenza in data 24.11.2010 e della conseguente applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 3; che, pur decorrendo ex lege la perdita del grado, comportante la cessazione del rapporto d'impiego, dal passaggio in giudicato della sentenza, avvenuto il 24.11.2010, la stessa doveva necessariamente essere dichiarata con apposito decreto ministeriale, previsto dalla legge, costituente il titolo giuridico imprescindibile (con effetto ex tunc ai soli fini amministrativi) della cessazione del rapporto di pubblico impiego, che tuttavia non comportava la perdita dello status di militare del destinatario, iscritto d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa; che la lettura e l'apprezzamento del contenuto diffamatorio della relazione incriminata da parte della persona offesa non erano necessari al fine di integrare il reato; che la natura sostanziale di esposto-denuncia della relazione e la

richiesta in essa formulata dall'imputato di valutare la condotta del maresciallo Boromei rendevano evidente la consapevolezza (e la volontà) del Ventura, stante anche la sua qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, della diffusione del suo contenuto diffamatorio, tramite il destinatario, ad altre persone, e *in primis* al comandante della legione competente all'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, al quale il col. Liviano era tenuto a trasmetterla, così che doveva ritenersi acquisita la prova della sussistenza dell'elemento psicologico del reato; che la precedente condanna giustificava la sussistenza della recidiva a prescindere dall'espiazione o meno della pena con essa irrogata.

2. Ricorre per cassazione Ventura Bartolo, personalmente, deducendo tre motivi di doglianza.

2.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'art. 227 cod.pen.mil.pace, con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo della diffamazione, costituito dalla comunicazione con più persone che deve caratterizzare le modalità dell'azione, e alla conseguente rappresentazione da parte dell'agente della divulgazione delle espressioni offensive come elemento costitutivo del dolo richiesto dalla norma incriminatrice.

Il ricorrente rileva che la relazione da lui redatta era stata inviata in plico chiuso direttamente e personalmente al comandante provinciale col. Liviano, e dunque a un singolo destinatario specificamente individuato, e non già trasmessa per via gerarchica così da renderla conoscibile a una generalità di persone; le modalità di trasmissione della relazione escludevano che l'imputato potesse rappresentarsi la divulgazione del suo contenuto a soggetti diversi dal destinatario, avvenuta in via accidentale per fatto non imputabile al Ventura, costituito dalla decisione (non obbligata) del col. Liviano di trasmetterla in visione al capo ufficio comando col. Ligi; il ricorrente deduce inoltre l'assenza di lesività della condotta, non avendo la persona offesa formulato alcuna denuncia relativa al biasimo sentito per le espressioni rivolte alla sua persona.

2.2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della giurisdizione militare invece di quella ordinaria.

Il ricorrente rileva che l'art. 8 cod.pen.mil.pace dispone la cessazione dell'appartenenza alle forze armate per i militari diversi dagli ufficiali, agli effetti della soggezione alla legge penale militare, dal giorno dell'effettivo congedo, corrispondente a quello dell'interruzione del rapporto di lavoro subordinato con l'amministrazione militare, e deduce di aver ricevuto in data 24.09.2011 la notifica del provvedimento ministeriale di perdita del grado con decorrenza dal 24.11.2010, data anteriore a quella del commesso reato, a partire dalla quale era perciò cessato il servizio permanente e si era automaticamente interrotto il rapporto di pubblico impiego, come conseguenza dell'interdizione dai pubblici

uffici; rileva il concorso necessario della qualità di militare in capo sia all'agente che alla persona offesa per l'integrazione del reato di cui all'art. 227 cod.pen.mil.pace, rifluente anche sull'oggetto giuridico del reato, costituito non solo dalla lesione della reputazione della vittima ma anche dall'interesse alla coesione delle forze armate; deduce che l'effetto di destituzione automatica della perdita del grado conseguente a una condanna penale comportante, come nel caso di specie, la pena accessoria della rimozione o dell'interdizione dai pubblici uffici, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza senza necessità di un procedimento disciplinare, comportava il venir meno dello status di militare dell'imputato dal 24.11.2010, costituendo la permanenza nel grado un requisito necessario del rapporto d'impiego.

Il ricorrente contesta altresì la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 47 comma 1 n. 2 cod.pen.mil.pace, per effetto della pregressa perdita del grado, nonché di quella prevista dal 2° comma dell'art. 227 del medesimo codice.

2.3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva e al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena sul presupposto dell'esistenza del precedente penale, la cui pena era stata dichiarata estinta nella misura di tre anni a seguito della concessione dell'indulto, ed era stata già espiata nella misura residua di tre mesi nelle forme della detenzione domiciliare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, che ripropone questioni che sono già state esaminate in modo esaustivo e puntuale dalla sentenza impugnata, e dalla stessa motivatamente disattese con argomentazioni adeguate, coerenti e giuridicamente corrette, è infondato in ogni sua deduzione e deve essere rigettato.

2. E' anzitutto infondata la questione preliminare di difetto di giurisdizione del giudice militare, in favore di quello ordinario, dedotta nel secondo motivo di ricorso, che va esaminata per prima per evidenti ragioni di priorità logica.

Dal complesso delle norme che regolano la materia, analiticamente ricostruite nella sentenza impugnata, emerge che la soggezione alla legge penale militare - e di conseguenza alla relativa giurisdizione speciale - degli appartenenti alle forze armate dello Stato, e in particolare (per quanto qui interessa) dei sottufficiali, permane finché dura il rapporto organico con la forza in servizio, e dunque fino al momento dell'effettivo congedamento, che coincide con quello in cui viene meno, in fatto, l'attualità della soggezione alla potestà dell'amministrazione militare.

Ciò si ricava sia dall'art. 8 n. 2 cod.pen.mil.pace, nel testo risultante dalla sentenza n. 556 del 1989 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità della norma laddove faceva decorrere la cessazione dello status di

militare del sottufficiale dall'adempimento di natura solo formale e burocratica costituito dalla consegna del foglio di congedo assoluto, anziché dal momento del suo congedo effettivo, affermando il principio che "la qualità di appartenente alle forze armate non può non implicare l'esistenza di un rapporto di attuale soggezione alla speciale potestà dell'amministrazione militare"; sia dall'art. 16 cod.pen.mil.pace, che stabilisce che la legge penale militare si applica alle persone appartenenti alle forze armate dello Stato ancorchè, posteriormente al reato da esse commesso, sia dichiarata la loro "incapacità" di appartenere alle forze stesse, con la precisazione che la legge penale militare deve trovare comunque applicazione a chiunque presta di fatto servizio alle armi.

Ciò che assume rilevanza decisiva, dunque, al fine della soggezione alla legge e alla giurisdizione penale militare è il dato di fatto che l'inserimento organico nelle forze armate, implicante la soggezione del sottufficiale alla potestà dell'amministrazione militare e alla relativa disciplina, sia in atto al momento della commissione della violazione che integra il reato militare, a prescindere dalla circostanza che la cessazione del relativo rapporto di servizio e di pubblico impiego, che consegua all'accertamento giudiziale di un reato e all'operatività della relativa causa di "incapacità" (derivante, nel caso di specie, dalla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici comportante la perdita del grado e l'iscrizione d'ufficio del Ventura nel ruolo dei militari di truppa dell'esercito), retroagisca sul piano formale, agli effetti amministrativi, a un momento antecedente, che l'art. 867 comma 3 D.Lgs. n. 66 del 2010 individua nel passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

Nel caso di specie, l'imputato era in forza effettiva all'arma dei carabinieri, e prestava servizio in qualità di maresciallo ordinario presso la stazione di Ancona centro, alla data - 12.07.2011 - di commissione del reato di diffamazione oggetto del presente processo, e tanto basta perché ricorresse (a quella data) il requisito dell'attualità della soggezione alla legge penale militare e alla relativa giurisdizione, ancorchè fosse già divenuta irrevocabile nei confronti del Ventura la sentenza di condanna alla pena principale di anni 3 mesi 3 di reclusione e alla conseguente pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di tre anni, resa definitiva dalla Corte di cassazione in data 24.11.2010, che ha determinato la perdita del grado e la cessazione del rapporto di servizio e di pubblico impiego in forza del decreto ministeriale successivamente emesso il 21.09.2011 ai sensi degli artt. 866, 867 e 923 del D.Lgs. n. 66 del 2010.

Il contenuto vincolato del decreto ministeriale di perdita del grado previsto dalle norme del codice dell'ordinamento militare, nel senso della obbligatorietà della sua adozione a seguito della condanna definitiva riportata dal Ventura per il delitto di concussione e calunnia comportante la pena accessoria dell'interdizione

dai pubblici uffici, senza che residui alcuno spazio di discrezionalità in capo all'amministrazione militare, e la decorrenza retroattiva dei relativi effetti amministrativi al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna che ne costituisce il presupposto, non contraddicono la correttezza giuridica della conclusione raggiunta dalla sentenza impugnata in ordine alla soggezione alla giurisdizione militare (e non a quella ordinaria) del fatto commesso dall'imputato il 12.07.2011, perché a quella data, pur essendo maturato il presupposto della (successiva) risoluzione del rapporto di servizio, questo era ancora in essere e pienamente operativo, e il Ventura ha continuato ad appartenere alle forze armate dello Stato in qualità di maresciallo ordinario dell'arma dei carabinieri, prestando servizio effettivo, quantomeno fino al momento dell'emissione, in data 21.09.2011, del decreto ministeriale che ha comportato la perdita del grado e la sua iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'esercito italiano.

Alla data del 12.07.2011 concorrevano dunque, in capo tanto all'agente quanto al soggetto passivo (il maresciallo capo Boromei) i requisiti soggettivi richiesti per l'integrazione del reato di diffamazione militare, appartenendo entrambe le parti all'arma dei carabinieri, nonché per la sussistenza in capo all'imputato dell'aggravante del grado rivestito, ex art. 47 n. 2 cod.pen.mil.pace, sussistendo altresì il requisito oggettivo della lesione - oltre che della reputazione della persona offesa - dell'interesse alla coesione e all'ordine delle forze armate (Sez. 1 n. 21863 del 5/05/2008, Rv. 240420).

Il motivo di ricorso è pertanto infondato, mentre non supera la soglia dell'ammissibilità, perché formulata in termini del tutto generici, la censura, rivolta nella parte finale del motivo, alla sussistenza dell'aggravante di cui al 2° comma dell'art. 227 cod.pen.mil.pace, che è stata puntualmente ritenuta dai giudici di merito (in particolare dalla sentenza di primo grado) sotto il profilo dell'attribuzione di un fatto determinato, col quale il ricorrente ha omesso completamente di confrontarsi.

3. Anche il primo motivo di ricorso è privo di fondamento.

La sentenza impugnata ha correttamente ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art. 227 cod.pen.mil.pace nel fatto addebitato all'imputato, facendo puntuale applicazione dei principi di diritto in tema di individuazione dei requisiti richiesti per l'integrazione dell'elemento materiale e dell'elemento psicologico della diffamazione che sono stati affermati da questa Corte con riferimento al delitto di cui all'art. 595 cod. pen., rispetto al quale il reato di diffamazione militare presenta una identità strutturale, distinguendosi solo per il requisito della necessaria concorrenza della qualità militare di entrambi i soggetti, attivo e passivo, del reato (Sez. 1 n. 40556 del 27/10/2010, Rv. 249008).

La Corte territoriale ha esattamente individuato, con motivazione incensurabile,

la sussistenza del requisito oggettivo della comunicazione con più persone nell'invio da parte dell'imputato della relazione, offensiva della reputazione del maresciallo capo Boromei, al proprio superiore gerarchico colonnello Liviano, in considerazione della natura di esposto-denuncia della relazione stessa e della sua conseguente, naturale, funzione propulsiva di un'attività di accertamento e verifica dei comportamenti denunciati a carico del Boromei, che il destinatario della missiva, nella sua qualità di comandante provinciale dell'arma, non poteva esimersi dal compiere, delegandoli necessariamente ad altri soggetti, informando altresì a sua volta, secondo la catena gerarchica, il comandante della legione titolare del potere disciplinare, così che il contenuto dell'atto era inevitabilmente destinato a pervenire nella legittima sfera di conoscenza di una pluralità di soggetti, diversi dal destinatario diretto, a prescindere dall'inoltro della relazione in busta chiusa al (solo) colonnello Liviano.

La destinazione alla divulgazione della notizia diffamatoria può invero trovare fondamento, oltre che nella volontà esplicita del mittente-autore, nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento (disciplinare, amministrativo o giudiziario) che deve essere portato a conoscenza di altre persone, diverse dall'immediato destinatario, sempre che l'autore della missiva prevedesse o volesse la messa a conoscenza di terzi del relativo contenuto (Sez. 5 n. 26560 del 29/04/2014, Rv. 260229; Sez. 5 n. 23222 del 6/04/2011, Rv. 250458).

Con riguardo alla sussistenza, sotto tale profilo, del richiesto elemento psicologico, la sentenza impugnata ha congruamente valorizzato la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria dell'imputato, munito della qualità e dell'esperienza professionale per rendersi perfettamente conto della naturale destinazione alla divulgazione, nei termini sopra indicati, della sua relazione, in conformità del resto alla richiesta in essa formulata dal Ventura che i "superiori gerarchici" valutassero il comportamento della persona offesa con riguardo a quanto da lui riferito, come confermato anche dalla riserva finale "*di informare le competenti Autorità giudiziarie (militare e ordinaria) al fine di tutelare nelle opportune sedi i propri diritti lesi*" (pagina 29 della sentenza), implicante la manifestazione di una chiara volontà di portare l'esposto a conoscenza di soggetti diversi e ulteriori dal comandante provinciale.

Giuridicamente corretta, infine, è l'affermazione della Corte territoriale secondo cui la conoscenza e l'apprezzamento del contenuto diffamatorio della relazione da parte della persona offesa non costituivano elementi necessari a integrare il reato, in quanto la natura di reato istantaneo della diffamazione comporta che la stessa si consumi non appena si realizza la propalazione minima, prevista dalla legge, della comunicazione lesiva dell'altrui reputazione, restando irrilevante (a

tali effetti) la sua ulteriore espansione e diffusione fino a raggiungere la parte offesa, che nella fattispecie si è peraltro costituita parte civile chiedendo la condanna dell'imputato al risarcimento del danno morale, dimostrando una concreta ed effettiva percezione dell'offensività della condotta.

4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato e non supera la soglia dell'ammissibilità.

L'indulto costituisce in via di principio una causa di estinzione della sola pena principale, che lascia inalterate le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna (art. 174 comma primo cod. pen.), salva una diversa disposizione del provvedimento normativo concessivo del beneficio, che non è contenuta nella legge n. 241 del 2006; da ciò consegue che l'indulto elargito al Ventura, nella misura di anni tre di reclusione, sulla pena inflitta con la sentenza di condanna per i delitti di concussione e calunnia costituente il presupposto della recidiva contestata nel presente processo, non può esplicare alcuna efficacia né al fine di escludere la recidiva (ai cui effetti l'art. 106 cod. pen. statuisce espressamente che si debba tener conto anche delle condanne per le quali sia intervenuta una causa di estinzione della pena che non comporti anche l'estinzione degli altri effetti penali della condanna), né al fine di rimuovere la causa ostativa del beneficio della sospensione condizionale della pena rappresentata dalla precedente condanna per delitto alla pena detentiva condonata (Sez. 1 n. 5689 del 10/06/2014, Rv. 262464).

Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto sussistere la recidiva e ha negato al Ventura il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen..

Va, infine, rilevato che anche l'avvenuta espiazione della residua pena - non coperta dall'indulto - di mesi 3 di reclusione nelle forme della detenzione domiciliare, allegata dal ricorrente, non è idonea a escludere la rilevanza della condanna ai fini dell'applicazione della recidiva, non essendo estensibile alla misura alternativa disciplinata dagli artt. 47-ter e segg. ord.pen. l'effetto estintivo degli effetti penali della condanna che l'art. 47 ord.pen. ricollega all'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale (Sez. 6 n. 7508 del 30/01/2013, Rv. 255126).

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso l'8/07/2015

Il Consigliere estensore
Enrico Giuseppe Sandrini

Enrico Giuseppe Sandrini



Il Presidente

Umberto Giordano

Umberto Giordano